



COMUNE DI ALBI

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

☐ ORIGINALE ☒ COPIA SEDUTA : ☒ Pubblica ☐ Non Pubblica

N. 27 SESSIONE : ☐ Ordinaria ☐ Straordinaria ☒ Urgente

Data 21/09/2019 CONVOCAZIONE : ☒ 1° ☐ 2°

OGGETTO: **Esame ed approvazione schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Cropani (CZ), Albi (CZ) e Pentone (CZ).**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di settembre, alle ore 11,45, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	RICCA Salvatore	x		9	DARDANO Salvatore	x	
2	RIZZO Arturo	x		10	DURANTE Tommaso	x	
3	DARDANO Nicola	x		11	SPAGNOLO Nicola	x	
4	COSCO Giovanbattista		x				
5	ROMANO Giuseppe	x					
6	DEMARE Giovanni	x					
7	BEVACQUA Giove	x					
8	BAGALA' Pietro	x					

Presiede il Sig. RICCA Salvatore, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta la dott.ssa TOCCI Elvira, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 10 consiglieri su n. 11 consiglieri in carica, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- ☐ del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- ☐ del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 30 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni a fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segreteria Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed reciproci obblighi e garanzie;

Preso atto:

- della nota formulata dal Comune di Pentone al Sindaco di questo Ente in data 09.09.2019 ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 2585 del 11.09.2019, con la quale, in previsione dello scioglimento della convenzione di segreteria attualmente in essere tra i Comuni di Gimigliano, Cropani e Pentone, si richiede la disponibilità del Comune di Albi (CZ), sede di segreteria vacante, di convenzionare il relativo servizio stipulando apposita convenzione tra Comuni che consenta una gestione associata della Segreteria comunale a decorrere dall'01.10.2019;
- della successiva nota sindacale prot. n. 2692 del 11.09.2019, formulata da questo Ente con la quale si è inteso accogliere la suddetta richiesta di convenzionamento dichiarando la propria disponibilità a stipulare una nuova convenzione di segreteria che interessi i Comuni di Albi (CZ), Pentone (CZ) e Cropani (CZ) nelle percentuali dagli stessi proposte per tale servizio e secondo le modalità definite nell'approvando schema di convenzione;
- della successiva nota del Comune di Cropani del 20.09.2019, con la quale si è inteso accogliere la suddetta richiesta di convenzionamento dichiarando la propria disponibilità a stipulare una nuova convenzione di segreteria che interessi i Comuni di Albi (CZ), Pentone (CZ) e Cropani (CZ) nelle percentuali dagli stessi proposte per tale servizio e secondo le modalità definite nell'approvando schema di convenzione;

Preso atto che:

- la convenzione rappresenta uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle Amministrazioni Comunali interessate, l'effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del Segretario, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla convenzione;
- la convenzione consente ai Comuni interessati di ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio degli Enti medesimi;

Visto lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio in forma associata della Segreteria Comunale formato da n. 11 articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, **opportuno** approvare lo schema di convenzione che disciplini la gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni di Cropani, Albi e Pentone;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii;

Vista la restante normativa vigente in materia;

Visto il vigente Statuto comunale;

Con la seguente votazione: favorevoli unanimi

DELIBERA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo schema di convenzione tra i Comuni di Cropani (CZ), Albi (CZ) e Pentone (CZ) per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, composto da n. 11 articoli che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, autorizzando il Sindaco alla firma della convenzione medesima;

Di costituire, come costituisce, di conseguenza, a decorrere dall'01.10.2019 e fino al 31.12.2019, la sede di segreteria comunale associata tra i Comuni di: Cropani (CZ) nuovo ente capofila, Albi (CZ) e Pentone (CZ)

dando atto che, per effetto delle disposizioni vigenti in materia, la sede di segreteria convenzionata risultante è classificata di classe III;

Di trasmettere la presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta ed all'ulteriore documentazione necessaria, al Ministero dell'Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro ed al proprio ufficio ragioneria per i provvedimenti di rispettiva competenza;

Di dichiarare, con la seguente votazione: favorevoli unanimi, espressa in forma palese per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CROPANI (CZ), ALBI (CZ) E PENTONE (CZ).

L'Anno DUEMILADICIANNOVE addì _____ del mese di SETTEMBRE, tra:

- il Comune di CROPANI (CZ) rappresentato dal Commissario Prefettizio, Dott.ssa Antonia Maria Grazia SURACE, che agisce in esecuzione della Deliberazione adottata con le funzioni del Consiglio Comunale n. _____ del _____

- il Comune di ALBI (CZ) rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Dott. Salvatore Ricca, che agisce in esecuzione della deliberazione C.C. n. _____ del _____
ED

- il Comune di PENTONE (CZ) rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, Prof. Vincenzo Marino, che agisce in esecuzione della deliberazione C.C. n. _____ del _____ ;

PREMESSO CHE:

- l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997 "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali a norma dell'art.17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127", prevede che i Comuni le cui sedi di segreteria sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

- l'art.10, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 465/1997, precisa che le suddette convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario Comunale, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei Comuni firmatari della convenzione ed i reciproci obblighi e garanzie;

- le Amministrazioni comunali di CROPANI (CZ), Albi (CZ) e Pentone (CZ) intendono avvalersi della facoltà prevista dal già citato art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, stipulando una convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, in quanto i tre Comuni, appartenenti all'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, mediante la scelta di convenzionarsi per l'ufficio di segreteria, potrebbero avvalersi di un Segretario Comunale per un numero di ore senz'altro adeguato all'impegno richiesto con conseguente risparmio economico,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di CROPANI (CZ), Albi (CZ) e Pentone (CZ), ai fini dell'attribuzione del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465, di servirsi dell'opera di un unico Segretario per l'espletamento di funzioni che, per disposizioni di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario. Il tutto anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi. In relazione alle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, la presente convenzione è classificata di classe III. Il Comune di CROPANI (CZ) è costituito quale Comune Capofila della sede convenzionata.

Art. 2 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il potere di nomina e revoca del Segretario Comunale viene affidato al Sindaco del Comune capo convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni. La revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione della carica del Segretario Comunale il quale, in tal caso, acquisirà la titolarità del Comune precedentemente capo Convenzione. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale saranno prese con atto formale del Sindaco capo convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni. E' fatta salva la

possibilità di ogni Sindaco di conferire al Segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e), del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 3 – ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del segretario medesimo in ciascun Ente per un numero di ore lavorative commisurate alle dimensioni demografiche del Comune, a quelle degli apparati burocratici ed alla complessità delle problematiche dei medesimi Enti convenzionati.

In linea di massima, le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono così ripartite:

- 50% dell'orario complessivo presso il Comune di Cropani (CZ);
- 25% dell'orario complessivo presso il Comune di Albi (CZ);
- 25 % dell'orario complessivo presso il Comune di Pentone (CZ);

Tale distribuzione dovrà, comunque, assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti di servizio presso i Comuni convenzionati, che saranno valutate caso per caso dal Segretario Comunale.

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Al Segretario Comunale viene corrisposta, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del vigente CCNL di Comparto, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1, dalla lettera a) alla lettera e) del medesimo contratto, tenendo presente che quest'ultima viene parametrata alla specifica categoria di Enti di cui al CCNL di comparto per ogni rispettiva voce ed, in particolare, per la "retribuzione di posizione" (lett. d), comma 1 dell'art. 37 sopra citato.

Art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, i diritti di rogito e, comunque, ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Resta a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, determinata nella misura del 10% (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso), di cui all'art. 42 C.C.N.L. del 16.05.2001 e l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Art. 6 - RIPARTO SPESE

Il Comune di CROPANI (CZ) provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 50 % a carico del Comune di CROPANI;
- 25 % a carico del Comune di ALBI;
- 25 % a carico del Comune di PENTONE;

A norma dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 04.12.1997 n. 465 al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio per recarsi, anche nella stessa giornata, da uno ad altro dei Comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle proprie funzioni, nell'importo previsto dalle vigenti disposizioni. A tal fine per un'economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto, il Segretario viene autorizzato ad utilizzare la propria autovettura per gli spostamenti necessari. Il rimborso delle spese di viaggio verrà liquidato trimestralmente.

Art. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci e rappresentanti legali che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data dell' 01 ottobre 2019 e, comunque, dalla data presa servizio presso la sede convenzionata, del Segretario Comunale nominato dal Sindaco competente secondo la procedura prevista nei provvedimenti dell'Ex Agenzia autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali. Sino a tale data resta fermo il servizio di segreteria in ogni singolo Comune, come esistente.

La durata della presente convenzione è stabilita in mesi 3 (tre) e, comunque, fino alla data del 31.12.2021. La convenzione si intenderà rinnovata tacitamente per uguali periodi; essa potrà essere sciolta in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

a) per scadenza naturale dei termini;

b) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle quattro Amministrazioni comunali interessate;

In caso di recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali convenzionate, da adottare con deliberazione consiliare, che produrrà i suoi effetti decorsi trenta giorni dalla data di esecutività della deliberazione medesima, la convenzione resterà in vigore tra gli altri due Comuni con partecipazione in parti uguali, salvo ridefinire il nuovo orario di servizio con apposite deliberazioni consiliari;

Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura di Catanzaro – UTG – Ufficio per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per l'adozione dei provvedimenti concernenti la posizione giuridica ed il trattamento economico del segretario comunale.

Al momento della risoluzione della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune, tra quelli già facenti parte della convenzione, il medesimo Segretario continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capofila della convenzione, fatta sempre e comunque salva la facoltà, da parte dello stesso Segretario, di optare per la titolarità di uno dei Comuni convenzionati, in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

Art. 9 – RAPPORTI ECONOMICI

I rapporti finanziari tra gli enti convenzionati sono ispirati ai principi di solidarietà e dell'equa ripartizione degli oneri. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale è ripartita in proporzione diretta alle ore lavorative prestate a ciascun Comune, come definite al precedente art. 4, comma 2; parimenti a carico di ciascun Comune, nello stesso rapporto, ogni altro onere economico è previsto dal contratto collettivo di lavoro dei segretari comunali e provinciali, come pure l'onere previsto dell'art. 20, commi 3 e 4, del regolamento istitutivo dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, emanato con D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Il Comune capo-convenzione eroga mensilmente per intero le competenze economiche spettanti al Segretario Comunale e gli altri due Comuni convenzionati provvedono a versare entro lo stesso mese di competenza la parte di spesa a proprio carico, per finanziare la propria rispettiva quota-parte, previo ricevimento dello specifico prospetto degli oneri economici, redatto e trasmesso dal Comune capo convenzione ad inizio del periodo di validità della presente convenzione. Qualora siano state conferite al Segretario Comunale altre funzioni, oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. e), del decreto legislativo n. 267/2000, il relativo onere sarà posto interamente a carico del Comune interessato.

Art. 10 - FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE

Le assenze per ferie, per congedi ordinari, per congedi straordinari e per aspettative, sono comunicate al Sindaco del Comune capo convenzione, secondo le disposizioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,

La sostituzione del Segretario Comunale della sede convenzionata è richiesta dal Sindaco del Comune capo convenzione, secondo le disposizioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 11 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Prefettizio del Comune di CROPANI (CZ):

Dott.ssa Antonia M. Grazia SURACE _____

Il Sindaco del Comune di Albi (CZ): Dott. Salvatore RICCA _____

Il Sindaco del Comune di Pentone (CZ): Prof. Vincenzo MARINO _____

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Salvatore RICCA



Il Segretario Comunale

f.to Elvira TOCCI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 23 SET. 2019



Il Responsabile

f.to

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il 23 SET. 2019, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 23 SET. 2019



Il Responsabile

f.to

È copia conforme all'originale.

Data 23 SET. 2019



Il Responsabile

[Handwritten signature]